

Convenzione nazionale sulla struttura tariffaria

Fisioterapia (art. 43 cpv. 5 LAMal)

del 15 agosto 2016

tra

- a) **H+ Gli Ospedali Svizzeri**
Lorrainestrasse 4A, 3013 Berna

associazione dei fornitori di prestazioni,

e

- b) **curafutura – Gli assicuratori malattia innovativi,**
Gutenbergstrasse 14, 3011 Berna

associazione degli assicuratori,

tutti assieme associazioni e/o partner tariffali.

Parte iniziale

- ¹ I partner tariffali elencati hanno allestito una struttura tariffaria nazionale per le prestazioni ambulatoriali di fisioterapia appropriata e calcolata sulla base di principi di economia aziendale. In base alla struttura della presente Convenzione sulla struttura tariffaria è possibile stipulare convenzioni tariffarie per l'ammontare del valore del punto tariffale come pure ulteriori regolamentazioni.
- ² Laddove nella presente convenzione sarebbe necessaria la formulazione sia maschile sia femminile, per una migliore leggibilità della convenzione è stata utilizzata la forma maschile. Essa è valida per entrambi i sessi.

Art. 1 Scopo

Con la presente Convenzione sulla struttura tariffaria i partner tariffali pattuiscono - a tempo indeterminato - una struttura tariffaria nuova, moderna, economica e appropriata. Essa disciplina l'introduzione e lo sviluppo ulteriore della nuova struttura tariffaria denominata "Struttura tariffaria di fisioterapia".

Art. 2 La struttura tariffaria

- ¹ I partner tariffali si accordano sulla "Struttura tariffaria di fisioterapia" ai sensi dell'Allegato 1.
- ² Per ogni prestazione valutata la "Struttura tariffaria di fisioterapia" contiene i seguenti elementi: n° della posizione tariffaria, denominazione della prestazione, punti tariffali, denominazione della prestazione sulla fattura, descrizione della posizione della prestazione, combinazioni per la fatturazione e supplementi come pure regole per l'applicazione.
- ³ Il glossario come da Allegato 2 contiene la terminologia relativa alla struttura tariffaria di fisioterapia e serve quale elemento di sostegno per gli utenti della medesima.
- ⁴ La tariffazione del materiale di trattamento e per stecche avviene come da Allegato 3, ove la presente Convenzione sulla struttura tariffaria senza la Convenzione tariffaria corrispondente non costituisce un contratto di consegna ai sensi dell'articolo 55 OAMal.

Art. 3 Entrata in vigore della nuova struttura tariffaria

- ¹ La Convenzione sulla struttura tariffaria su cui si sono accordati i partner tariffali entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.
- ² Essa avrà una durata illimitata.

Art. 4 Campo d'applicazione territoriale e materiale

- ¹ La presente Convenzione sulla struttura tariffaria (compresi gli allegati) si applica su tutto il territorio svizzero.
- ² La presente Convenzione sulla struttura tariffaria (compresi gli allegati) si applica a prestazioni ambulatoriali di fisioterapia ai sensi della Legge sull'assicurazione malattie (LAMal), fornite da ospedali (incluse le cliniche) come pure da fisioterapisti e organizzazioni di fisioterapia in studi propri che in occasione della fatturazione si autenticano con un numero RCC o C.

Art. 5 Garanzia della qualità

- ¹ I partner tariffali sono intenzionati a introdurre una garanzia della qualità al passo con i tempi, efficiente e misurabile, su base contrattuale, ai sensi dell'articolo 77 OAMal. Per raggiungere tale scopo, entro un lasso di tempo di 24 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione sulla struttura tariffaria, i partner tariffali stipulano una convenzione separata.
- ² I partner tariffali sviluppano un metodo per la misurazione della qualità basato sull'obbligo di misurazione di indicatori dei risultati della qualità e sull'esposizione trasparente dei risultati a livello di singoli fornitori di prestazioni.
- ³ Con l'applicazione della Convenzione sulla struttura tariffaria da parte dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori, si considerano riconosciute le prescrizioni concernenti la garanzia della qualità disciplinate a suo tempo.

Art. 6 Normalizzazione e monitoraggio

- ¹ I partner tariffali convengono di sorvegliare la transcodificazione e la normalizzazione effettuate del volume di punti tariffali come pure la prassi adottata per la fatturazione (monitoraggio).
- ² I procedimenti tecnici della normalizzazione, della fornitura di dati e del monitoraggio sono definiti nell'Allegato 6.

Art. 7 Commissione paritetica per la struttura tariffaria - fisioterapia (CST-F)

- ¹ I partner tariffali rendono operativa una Commissione paritetica per la struttura tariffaria - fisioterapia (CST-F).
- ² La CST-F valuta e verifica l'attuazione della normalizzazione a costi neutrali della struttura tariffaria (normalizzazione e monitoraggio, come pure competenze, come da Allegato 6). I risultati saranno sottoposti ai partner tariffali sotto forma di proposte scritte concrete di revisione della struttura tariffaria.
- ³ Una volta conclusa la fase di attuazione, la CST-F continuerà a effettuare controlli annuali della struttura tariffaria e a sottoporre ai partner tariffali richieste scritte concrete di miglioramento relative alla revisione.
- ⁴ Nell'Allegato 4 i partner tariffali disciplinano i dettagli relativi all'organizzazione e al finanziamento della CST-F.

Art. 8 Commissione paritetica per l'interpretazione - fisioterapia (CPI-F)

- ¹ I partner tariffali istituiscono una Commissione paritetica per l'interpretazione - fisioterapia (CPI-F).
- ² La CPI-F si occupa di eventuali questioni controverse relative all'interpretazione di posizioni tariffarie o delimitazioni corrispondenti, con l'obiettivo di raggiungere un'interpretazione unitaria della tariffa. Su richiesta di un partner tariffale la CPI-F esprime raccomandazioni di soluzioni per le questioni di interpretazione. La CPI-F non si occupa di questioni inerenti le fattispecie o di concrete controversie singole.
- ³ Tale commissione è responsabile del trattamento di questioni generali d'interpretazione e può emanare raccomandazioni. Nell'Allegato 5 i partner tariffali disciplinano i dettagli relativi allo svolgimento della procedura, alle competenze e al finanziamento della CPI-F.

Art. 9 Disdetta

- ¹ La Convenzione sulla struttura tariffaria può essere disdetta da ogni parte contraente osservando un termine di 12 mesi, di volta in volta per il 30 giugno e per il 31 dicembre, per la prima volta per il 31.12.2020. La disdetta va inviata a tutti i partner tariffali per lettera raccomandata. Con la disdetta da parte di un partner tariffale, la Convenzione sulla struttura tariffaria perde la sua validità per tutti i partner tariffali, assicuratori e fornitori di prestazioni.
- ² Dopo la disdetta della Convenzione sulla struttura tariffaria i partner tariffali s'impegnano a intraprendere immediatamente nuove trattative.
- ³ Con l'entrata in vigore della presente Convenzione sulla struttura tariffaria termina la validità delle seguenti convenzioni:
 - IConvenzione del 15 dicembre 2001 tra H+ Gli Ospedali Svizzeri e santésuisse, la Commissione delle tariffe mediche LAInf, l'Assicurazione invalidità, l'Ufficio federale dell'assicurazione militare, come pure
 - IConvenzione sulla struttura tariffaria del 1° febbraio 2015 conclusa tra i partner tariffali, come pure il relativo prolungamento del mese di ottobre 2015.

Art. 10 Applicazione della Convenzione sulla struttura tariffaria

Applicando la struttura tariffaria, il singolo fornitore di prestazioni o assicuratore accetta la Convenzione sulla struttura tariffaria, compresi gli allegati e pure le interpretazioni della CPI-F.

Art. 11 Disposizioni finali

- ¹ La presente Convenzione sarà stesa e firmata in quattro copie. Due copie della Convenzione sono destinate al Consiglio federale e una ad ognuno dei partner tariffali.
- ² La Convenzione, compresi gli allegati, è tradotta in francese e in italiano. Dal punto di vista legale è considerata determinante unicamente la versione in lingua tedesca della Convenzione.
- ³ Né i partner tariffali nel loro complesso né le associazioni degli assicuratori o quelle dei fornitori di prestazioni tra di loro costituiscono una società semplice conformemente alla presente Convenzione.
- ⁴ La presente Convenzione rappresenta la proposta al Consiglio federale per l'approvazione della struttura tariffaria ai sensi dell'articolo 43 capoverso 5 LAMal.

Art. 12 Parti integranti della Convenzione

I seguenti documenti valgono quali parti integranti della presente Convenzione sulla struttura tariffaria:

- | | |
|--------------|--|
| ▪ Allegato 1 | Struttura tariffaria 1.0 |
| ▪ Allegato 2 | Glossario |
| ▪ Allegato 3 | Materiale per il trattamento e per stecche |
| ▪ Allegato 4 | Commissione paritetica per la struttura tariffaria (CST-F) |
| ▪ Allegato 5 | Commissione paritetica per l'interpretazione (CPI-F) |
| ▪ Allegato 6 | Standardizzazione e monitoraggio (con un annesso) |

Berna,

curafutura - Gli assicuratori-malattie innovativi

Dr. Ignazio Cassis
presidente

Pius Zängerle
direttore

Berna,

H+ Gli Ospedali Svizzeri

Charles Favre
presidente

Dr. Bernhard Wegmüller
direttore